

## DICHIARAZIONI

---

### **Le novità del quadro C del modello 730/2017**

di Luca Mambrin

Con il [\*\*provvedimento del 16 gennaio 2017\*\*](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017 con le relative istruzioni. Si analizzano le principali novità del **quadro C** relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

-

#### **Premi di risultato**

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una **tassazione agevolata** per i dipendenti del settore privato ai quali sono stati erogati nel corso dell'anno:

- **premi di risultato** legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- somme sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa**,

di importo non superiore ad **euro 2.000 lordi** o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Se i premi sono stati erogati sotto forma di **benefit o di rimborso di spese** di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore di cui all'[\*\*articolo 51, comma 2 e 3 del Tuir\*\*](#) non va applicata alcuna tassazione altrimenti va applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al **10%** sulle somme percepite.

Tale agevolazione spetta esclusivamente:

- ai **dipendenti del settore privato**;
- titolari di **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato**;
- che nell'anno d'imposta **2015** abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a **50.000 euro**.

Nel modello 730/2017 è stato inserito il **nuovo rigo C4** deputato ad accogliere tali somme: l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite **per premi di risultato è obbligatoria** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del *bonus* Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576.

Come precisato nelle istruzioni del modello 730/2017, **l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta** tranne nei casi di **espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore** oppure perché **il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore**: il lavoratore potrà, attraverso la compilazione del rigo, **confermare** la tassazione operata dal datore di lavoro o **modificarla** (per **scelta o per obbligo** come ad esempio, nel caso in cui abbia fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto o in mancanza dei requisiti richiesti).

### Regime speciale per lavoratori rimpatriati

L'[articolo 16 del D.Lgs. 147/2015](#) ha introdotto un **regime fiscale agevolato** per i lavoratori che si **sono trasferiti in Italia**.

In particolare la norma prevede che il **reddito di lavoro dipendente** prodotto in Italia da lavoratori che **trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato** concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **70%** del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori **non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni**;
- l'attività lavorativa viene svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa è prestata **prevalentemente nel territorio italiano**;
- i lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** come definiti con apposito decreto.

Tale nuovo regime fiscale trova applicazione a decorrere **dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento** della residenza nel territorio dello Stato, e per **i quattro periodi successivi**.

Nel **quadro C** del modello 730/2017 è presente la casella “*Casi particolari*” dove dovrà essere indicato il **codice ‘4’** se si fruisce in dichiarazione di tale agevolazione; nei **casi ordinari** il beneficio in esame è **riconosciuto direttamente dal datore di lavoro**, pertanto la casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il **datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da **C1 a C3 già nella misura ridotta** (quindi al 30%).

### Borse di studio

**Non devono essere** dichiarate in quanto **totalmente esenti** da Irpef per l'intera durata del programma «*Erasmus +*», **le borse di studio per la mobilità internazionale** erogate a favore

degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'[articolo 6, paragrafo 1](#), e dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera a\)](#), [del regolamento \(UE\) n. 1288/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2013.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento  
**IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)